Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 giugno 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 16 GIUGNO 1981:

LEGGE 25 maggio 1981, n. **305.**

Adesione ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione.

LEGGE 25 maggio 1981, n. **306.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottato a Washington il 19 maggio 1978.

LEGGE 25 maggio 1981, n. **307.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1981, n. 296.

Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, in attesa dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla zooprofilassi di cui all'articolo 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dà attuazione alle direttive del Consiglio della CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, concernenti piani triennali per la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine predisposti dalle regioni e per la Sicilia dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nonchè dalle province autonome di Trento e Bolzano ammessi al finanziamento comunitario ai sensi della decisione della CEE del 21 dicembre 1979.

Art. 2.

I piani triennali di cui all'articolo precedente devono tendere ad accelerare e intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dei bovini e devono essere realizzati ai sensi delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124, nonchè delle norme della presente legge e delle direttive comunitarie in materia, in modo da far considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche.

A tali fini le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della sanità le notizie che saranno loro richieste concernenti l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 e al precedente comma.

Art. 3.

Il Ministero della sanità presenta ai competenti organi della CEE le domande di rimborso riferite alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani di cui all'articolo 2 durante l'anno civile, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonchè i veterinari provinciali della Sicilia devono trasmettere al Ministero della sanità la documentazione relativa a dette macellazioni almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma.

Le somme relative ai rimborsi di cui al primo comma, effettuati dalla Comunità economica europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti da parte della commissione della Comunità economica europea e per garantire in particolare che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.

Art. 5.

In applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono apportate ai decreti, con i quali sono fissate le norme tecniche per la realizzazione dei piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovine, le modifiche necessarie per adeguare le norme stesse a quelle stabilite dalla direttiva n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e da successive direttive comunitarie in materia di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.

Art. 6.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, è così modificato:

« Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subìto dai proprietari di bovini abbattuti perchè affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovrà essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo.

Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo ».

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, è così modificato:

« Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a L. 40.000 a capo ».

A decorrere dal 1981 il Ministero della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.

In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi è reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonché nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

E' resa altresì obbligatoria la vaccinazione di tutti gli ovini e caprini di età tra i 3 e i 7 mesi destinati alla rimonta.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento ».

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e successivi si farà fronte mediante le autorizzazioni di spesa recate dalla legge 31 marzo 1976, n. 124.

All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento della voce « Norme per l'attuazione delle direttive CEE ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI — ANDREATTA — COLOMBO — LA MALFA — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 1° giugno 1981.

Dichiarazione di « territorio indenne da brucellosi ovina e caprina » della provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, e successive modifiche;

Vista la nota numero B.S. 3.2.7439 del 10 aprile 1981, con la quale l'assessore alla sanità della regione Lombardia chiede per la provincia di Brescia il riconoscimento di « territorio indenne da brucellosi ovina e caprina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti ovini e caprini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Brescia è dichiarato indenne da brucellosi ovina e caprina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3590)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 maggio 1981.

Delimitazioni della competenza territoriale per il Credito fondiario ed edilizio del Banco di Sicilia, sezione di credito fondiario, in Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 legge bancaria;

Decreta:

La Banca indicata in premessa è autorizzata, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 7/76, ad operare per il tramite della propria sezione di credito fondiario nelle seguenti aree geografiche:

Credito edilizio:

intero territorio nazionale.

Credito fondiario:

province di: Agrigento, Alessandria, Ancona, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Enna, Firenze, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pordenone, Ragusa, Roma, Siracusa, Torino, Trapani, Trieste, Venezia, Verona e Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(3616)

DECRETO 28 maggio 1981.

Autorizzazione alla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad elevare a 400 miliardi di lire il limite di emissione dei buoni fruttiferi nominativi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visti i propri decreti 24 settembre 1945, 21 marzo 1949, 23 novembre 1954, 27 maggio 1960, 16 febbraio 1972, 22 aprile 1974 e 23 maggio 1978;

Decreta:

E' elevato a lire 400 miliardi l'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno che la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(3534)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 1981.

Determinazione di enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3) della tabella B annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1980 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

460) Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca » Verona, con sede in Verona;

461) Confraternita di misericordia di Pienza, con sede in Pienza (Siena);

462) Confraternita di misericordia « Castagno d'Andrea », con sede in Castagno-S. Godenzo (Firenze);

463) Associazione pubblica assistenza « Croce Blu », con sede in Gromo (Bergamo);

464) Confraternita di misericordia di Fabbrica di Peccioli, con sede in Fabbrica di Peccioli (Pisa);

465) Associazione pubblica assistenza « Croce Bianca », con sede in Orbassano (Torino);

466) Fraternita di misericordia di Capannori, con sede in Capannori (Lucca);

467) Compagnia « Auxilium Christianorum », con sede in Serrazzano (Pisa);

468) Fraternita di misericordia di Quartu S. Elena, con sede in Quartu S. Elena (Cagliari);

469) Confraternita di misericordia di San Giovanni La Punta, con sede in San Giovanni La Punta (Catania);

470) Confraternita di Misericordia di Belpasso, con sede in Belpasso (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(3575)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 febbraio 1981, n. **297.**

Ulteriore proroga del termine di compimento della procedura espropriativa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 146, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di alcune opere della Marina militare nel comune di Lampedusa.

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene ulteriormente prorogato di anni tre il termine per il compimento degli espropri previsti dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 146, concernente la dichiarazione di pubblica utilità di alcune opere della Marina militare nel comune di Lampedusa (Agrigento), già prorogato al 30 aprile 1981 dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977, n. 1107.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1981
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 245

DECRETO 24 marzo 1981, n. **298.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna della fiducia », in Ostra Vetere, e dello stralcio di un immobile a favore della stessa.

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Senigallia 21 giugno 1977 integrato con tre dichiarazioni 2 agosto 1977, 20 maggio 1978 e 5 febbraio 1980, relativo all'erezione della parrocchia « Madonna della fiducia », in frazione Pongelli del comune di Ostra Vetere (Ancona). Viene, altresì, riconosciuto, agli effetti civili, il decreto canonico 8 giugno 1979, relativo allo stralcio dalla parrocchia di S. Severo in Ostra Vetere ed all'attribuzione alla parrocchia « Madonna della fiducia » di un terreno sul quale insiste la chiesa, la casa canonica ed i locali parrocchiali, il tutto descritto e valutato L. 110.000.000 nella perizia giurata 12 maggio 1979 del geometra Carlo Casci Ceccacci.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1981
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 149

DECRETO 24 marzo 1981, n. **299.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Siro e di S. Martino, in San Salvatore Monferrato.

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 29 novembre 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Siro e di S. Martino, entrambe nel comune di San Salvatore Monferrato (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1981
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 146

DECRETO 24 marzo 1981, n. **300.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Margherita Maria Alacoque, in Roma.

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma 6 giugno 1978, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni 16 maggio 1979 e 26 febbraio 1980, relativo all'erezione della parrocchia di S. Margherita Maria Alacoque, in località Passo Lombardo del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1981
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 147

DECRETO 24 marzo 1981, n. **301.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto madre Maria Schininà », in Siracusa.

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto madre Maria Schininà », in Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1981
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 144

DECRETO 24 marzo 1981, n. **302.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico di Guzman, in Roma.

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma 9 febbraio 1977, integrato con decreto pari data e con due dichiarazioni 9 novembre 1977 e 26 febbraio 1980, relativo all'erezione della parrocchia di San Domenico di Guzman, in località Cinquina del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1981
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 148

DECRETO 24 marzo 1981, n. **303.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro e S. Nicolò, in Saponara.

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina 1° settembre 1978, integrato con dichiarazione 11 giugno 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Pietro, in frazione S. Pietro del comune di Saponara (Messina), e di S. Nicolò, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1981
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 145

DECRETO 10 aprile 1981, n. **304.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria Santissima del Carmelo » o « San Giuseppe », in Sant'Agata Militello.

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria Santissima del Carmelo » o « San Giuseppe » in Sant'Agata Militello (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1981
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 143

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1483/81 della commissione, del 27 maggio 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1484/81 della commissione, del 27 maggio 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 146 *del* 3 *giugno* 1981.

(147/C)

Regolamento (CEE) n. 1485/81 della commissione, del 2 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1486/81 della commissione, del 2 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1487/81 della commissione, del 27 maggio 1981, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare per l'India.

Regolamento (CEE) n. 1488/81 della commissione, del 2 giugno 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 1087/81.

Regolamento (CEE) n. 1489/81 della commissione, del 2 giugno 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1490/81 della commissione, del 2 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1491/81 della commissione, del 2 giugno 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1364/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 135 del 22 maggio 1981.

Pubblicati nel n. L 145 *del* 3 *giugno* 1981.

(148/C)

Regolamento (CEE) n. 1492/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla conclusione dell'accordo relativo al testo in lingua greca dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 1493/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, per la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante l'applicazione del paragrafo 2 della dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1, nonchè agli articoli 8, 9 e 10, allegata all'accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.

Regolamento (CEE) n. 1494/81 della commissione, del 3 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1495/81 della commissione, del 3 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1496/81 della commissione, del 3 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1497/81 della commissione, del 3 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1498/81 della commissione, del 2 giugno 1981, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1499/81 della commissione, del 3 giugno 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1500/81 della commissione, del 3 giugno 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1501/81 della commissione, del 2 giugno 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1502/81 della commissione, del 3 giugno 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1503/81 della commissione, del 3 giugno 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 147 *del* 4 *giugno* 1981.

(149/C)

Regolamento (CEE) n. 1504/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1505/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1506/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n 1507/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1508/81 della commissione, del 4 giugno 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1238/81, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1509/81 della commissione, del 3 giugno 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cloruri di bario della sottovoce doganale 28.30 A II, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1510/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1511/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1512/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che fissa i prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1513/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1514/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1515/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n 1516/81 della commissione, del 4 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 148 *del* 5 *giugno* 1981.

(150/C)

Regolamento (CEE) n. 1517/81 del Consiglio, del 4 giugno 1981, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per il mese di giugno 1981.

Regolamento (CEE) n. 1518/81 della commissione, del 5 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1519/81 della commissione, del 5 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1520/81 della commissione, del 5 giugno 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1521/81 della commissione, del 5 giugno 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1522/81 della commissione, del 5 giugno 1981, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Guinea Bissau a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1523/81 della commissione, del 5 giugno 1981, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Senegal a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1524/81 della commissione, del 5 giugno 1981, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica di Tanzania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1525/81 della commissione, del 5 giugno 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 797/81, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1526/81 della commissione, del 5 giugno 1981, che modifica gli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1527/81 della commissione, del 5 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 55/81, che autorizza la Repubblica ellenica a sospendere i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni oli e semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1528/81 della commissione, del 5 giugno 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 189/68 relativo a talune modalità di commercializzazione dei semi oleosi acquistati dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1529/81 della commissione, del 5 giugno 1981, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le mele dal regolamento (CEE) n. 1517/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1530/81 della commissione, del 5 giugno 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3024/80, (CEE) n. 3025/80 e (CEE) n. 3027/80 della commissione che indicono alcune gare per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1531/81 della commissione, del 5 giugno 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1532/81 della commissione, del 5 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 149 *del* 6 *giugno* 1981.

(151/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un consigliere d'amministrazione della Società italiana, per azioni, per il traforo del Monte Bianco.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 1981, il dott. Antonio Soreca, direttore generale dell'A.N.A.S., è stato nominato consigliere di amministrazione della Società italiana, per azioni, per il traforo del Monte Bianco, quale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici in sostituzione del dott. ing. Massimo Perotti.

(3451)

Avviso di rettifica

Dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 concernente « Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania dei beni e del personale dell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 23 maggio 1979, deve essere soppressa l'« Azienda di Panareo in agro di Lecce, superficie Ha 22.89.47 (in affitto dalla provincia di Lecce) », in quanto inserita per mero errore materiale.

(3501)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente « Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere agli organi statutari del Museo nazionale della scienza e della tecnica "L. da Vinci" di Milano », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1981, alla pagina 1337, devono essere apportate le seguenti rettifiche: al diciottesimo e al ventiseiesimo rigo, l'importo lordo della medaglia di presenza dovuta ai consiglieri ed ai revisori per la partecipazione alle riunioni degli organi statutari si intende stabilita nella misura di: L. *20.000*, anziché in quella di L. *30.000*.

(3577)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo speciale dovute dalla S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno, in Roma.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1981 il pagamento del carico tributario di L. 437.130.828, dovuto dalla S.p.a. Cementir-Cementerie del Tirreno, in Roma, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3466)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1981, registro n. 16 Difesa, foglio n. 138, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare al sergente Verduchi Paolo, nato a Caprarola (Viterbo) il 25 gennaio 1906, con la seguente motivazione:

« Graduato già distintosi per valore, ardimento, spirito combattivo e totale dedizione alla Patria ed al dovere, in combattimento contro forze preponderanti in uomini e mezzi, respingeva in furiosi contrattacchi l'avversario infliggendogli perdite e fiaccandone ogni mira di infiltrazione e di accerchiamento. Sebbene gravemente ferito, rifiutava ogni cura preferendo non desistere dalla lotta, animando con l'esempio i propri uomini, fino a pieno successo. Eroico combattente dotato di spiccatissime virtù militari e di vibrante amor patrio ». — Metemma - Gallabat, 6 gennaio 1941.

(3591)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 22 aprile 1981 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Zillijiodina » 50 fiale da ml. 3 uso ospedaliero registrata in data 21 marzo 1946 al n 405 a nome della ditta Zilliken e Co. S.a.s., in Genova (decreto di revoca n. 6518/R).

« Jod » 40 e 60 compresse registrata in data 5 marzo 1959, 22 febbraio 1980 e 16 agosto 1961 al n. 10651 a nome della ditta Metabiod, in Torino (decreto di revoca n. 6519/R).

« Trireuma » 10 supposte, registrata in data 21 maggio 1973 al n. 18316/B a nome della ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, in Genova-Quarto (decreto di revoca n. 6520/R).

« Cafovit » 12 supposte per bambini, registrata in data 10 maggio 1960 al n. 3329 a nome della ditta Wells farmaceutici S.a.s., in Milano (decreto di revoca n. 6521/R).

« Singramicina », nella categoria capsule, registrata in data 29 gennaio 1962 e 2 novembre 1974, al n. 12637/A a nome della ditta Mitim farmaceutici del dott. Aurora Giangrasso e C. S.n.c., in Nichelino (Torino) (decreto di revoca n. 6522/R).

« Calcio C + Bromo » 5 fiale × cc. 10 per uso endovenoso categoria della specialità medicinale denominata: « Calcio C », registrata in data 5 febbraio 1957 al n. 12156/B a nome della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., in Castelvecchio Pascoli (Lucca) (decreto di revoca n. 6523/R).

« Angioplex » 24 confetti, 10 fiale × ml. 2 (categoria) e 10 supposte (categoria) registrata in data 13 agosto 1958 ai numeri 14214, 14214/A e 14214/B a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, in Torino (decreto di revoca n. 6524/R).

« Artrodina » 6 fiale cc. 10 e della categoria Artrodina B/1 10 fiale × 4,5 cc + 10 fiale da 0,5 cc. registrate in data 20 ottobre 1960 e 12 maggio 1961 ai numeri 10923 e 10923/A a nome della ditta Wells farmaceutici S.a.s., in Milano (decreto di revoca n. 6525/R).

« Benzobromoatropina » nelle preparazioni 10 fiale × ml. 5 uso endovenoso e 6 fiale × ml. 10 uso endovenoso registrata in data 28 ottobre 1968 e 28 luglio 1972 ai numeri 598 e 598/A a nome della ditta Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l., in Montarioso (Siena) (decreto di revoca n. 6526/R).

« Tussipulmin » sciroppo flacone × g 200 registrata in data 22 settembre 1966 al n. 16434 a nome della ditta Farmaceutici Procemsa S.n.c., in Torino (decreto di revoca n. 6527/R).

« Biotris » 6 flaconcini di sostanza secca + 6 flaconcini solvente uso orale e 20 compresse registrata in data 6 settembre 1977 ai numeri 19152 e 19152/A a nome della ditta Lab. biochimico terapeutico Baroni dei dott.ri F. e G. Tramontano S.n.c., in Torino (decreto di revoca n. 6528/R).

« Biostenol » flacone × g 200 di sciroppo con stricnina e della categoria flacone sciroppo × g 200 senza stricnina registrata in data 8 giugno 1958 ai numeri 13831 e 13831/A a nome della ditta Lab. terapia italiana Moderna, in Asti (decreto di revoca n. 6529/R).

« Ribosan » flacone sciroppo × cc. 100 registrata in data 19 ottobre 1962 e 17 gennaio 1977 al n. 20099 a nome della ditta Laboratorio farmaco-biologico Crosara S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 6530/R).

« Bitetra » 10 confetti registrata in data 8 aprile 1959 al n. 12622 a nome della ditta Aristochimica, in Milano (decreto di revoca n 6531/R)

« Biocefalin » 30 confetti della categoria sciroppo flacone ml 200, registrata in data 27 novembre 1971 ai numeri 22192 e 22192/A a nome della ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., Laboratori chimico-biologici, in Palermo (decreto di revoca n. 6532/R).

« Ricostituente Ibit » flacone × g 190 di sciroppo tipo debole dolce (senza stricnina) e flacone × g 190 di sciroppo tipo forte amaro (con stricnina) registrata in data 1° aprile 1950 al n. 3153 a nome della ditta I.B.I.T. - Istituto biologico ipodermoterapico torinese, in Torino (decreto di revoca n. 6533/R).

« Streps 500 » flacone iniettabile con annessa fiala da cc. 3 di solvente, registrata in data 15 dicembre 1965 al n. 17120 a nome della ditta Laboratori farmaceutici dr. Medici S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6534/R).

« Pirazol C » 6 supposte per adulti e della serie 6 supposte per bambini, registrata in data 19 luglio 1960 ai numeri 16914 e 16914/1 a nome della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico E. Arnaldi, in La Spezia (decreto di revoca n. 6535/R).

« Pancresina » 60 confetti registrata in data 27 maggio 1949 al n. 1985 a nome della ditta Laboratorio prodotti Scientia, in Torino, e successivamente ceduta alla ditta Dr. Ottolenghi e C. S.p.a., in Torino (decreto di revoca n. 6536/R).

« Pastiglie Deca » nella preparazione tubetto da 25 pastiglie registrata al n. 11250 in data 8 giugno 1956 a nome della ditta Laboratorio chimico Deca dott. Capuani, in Milano (decreto di revoca n. 6537/R).

« Nor-Tis » nella preparazione 25 compresse registrata in data 1° settembre 1952, 12 febbraio 1954, 19 ottobre 1956 e 1° luglio 1967 al n. 6934 a nome della ditta Zambeletti S.p.a., in Baranzate di Bollate (Milano) (decreto di revoca n. 6538/R).

« Nevrostenolo » 20 compresse registrata in data 20 aprile 1956 al n. 11058 a nome della ditta I.C.B. - Industria chimica biologica S.p.a., in Genova (decreto di revoca n. 6539/R).

« Pastiglie Galli contro la tosse », 12, 24, 32, 36 e 48 pastiglie registrata in data 28 luglio 1969 al n. 6266/A a nome della ditta Lancet S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 6540/R).

« Pulmotiber » 10 supposte da g 2,5 registrata in data 6 maggio 1961 al n. 18904/A a nome della ditta Tiber S.p.a. - Prodotti chimici biologici, in Roma (decreto di revoca n. 6541/R).

« Neurocor » flacone sciroppo ml 120 registrata in data 3 maggio 1958, al n. 13835 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, in Genova (decreto di revoca n. 6542/R).

« Neuropsina » 20 compresse da g 0,10 registrata in data 13 marzo 1962 al n. 19599 a nome della ditta Albanese Labaz S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 6543/R).

« Foscarsil » flacone sciroppo × g 130 registrata in data 16 marzo 1957 al n. 12367 a nome della ditta Lab. farm. Neofil S.p.a., in Cantù (Como) (decreto di revoca n. 6544/R).

« Ginesol » 10 bustine × g 15 registrata in data 28 aprile 1950 al n 3296 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico E. Coli S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 6545/R).

« Istidal C » 10 fiale da ml. 5 e della serie 10 fiale × cc. 2 registrata in data 23 novembre 1960 e 3 luglio 1961 ai numeri 13 e 13/1 a nome della ditta Laboratori Baldacci S.a.s., in Pisa (decreto di revoca n. 6546/R).

« Cinnofil » 10 fiale da cc. 2 e della serie 6 fiale da cc. 5 registrata in data 16 settembre 1952 al n. 7066 a nome della ditta Laboratori Guieu S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 6547/R).

« Crenodyn » flacone da g 175 registrata in data 26 luglio 1968 al n. 3213 a nome della ditta Panthox e Burck - Istituto chimico italo svizzero S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 6548/R).

« Fenolax B/1 » 3 e 20 compresse registrata in data 14 aprile 1959 al n. 320 a nome della ditta Lab. Kuff di Venezia e poi acquistata dalla ditta Vepharma, in Venezia-Mestre, via Ospedale n. 38 (decreto di revoca n. 6549/R).

« Eu-Phed-Amin » 40 confetti registrata in data 28 luglio 1969 al n. 7742 a nome della ditta Fulton Company S.a.s., in Milano (decreto di revoca n. 6550/R).

« Benzoan Vis » 10 fiale da cc. 2 tipo A e della categoria 10 fiale da cc. 5 tipo B registrata in data 26 giugno 1956 e 15 agosto 1963 ai numeri 11321 e 11321/A a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie Vis farmaceutici S.a.s. di Peggion dr. Angelo e C. ora Vis Farmaceutici S.p.a., in Padova (decreto di revoca n. 6551/R)

« Fosforina B/12 » 20 capsule, 6 fiale liof. + 6 solv. uso orale (categoria) e 6 fiale liof. + 6 solv. ml. 2 iniettabile (categoria) registrata ai numeri 19239, 19239/A e 19239/B in data 24 giugno 1968 a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6552/R).

« Ca-Bromo » flacone da g 180, della serie di categoria 10 fiale da cc. 10 e della categoria 10 fiale da cc. 5 registrata in data 27 novembre 1956, 28 gennaio 1956 e 4 settembre 1958 ai numeri 11897, 11897/A-1 e 11897/B a nome della ditta Ellea S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6553/R).

« Emocortin 20 » 10 fiale × ml. 2, serie della specialità medicinale denominata « Emocortin » registrata in data 29 maggio 1959, 19 settembre 1964, 28 dicembre 1972 al n. 779/2 a nome della ditta Crinos - Industria farmacobiologica S.p.A., in Villaguardia (Como) (decreto di revoca n. 6554/R).

« Tenasfen » 2 e 15 capsule registrata al n. 4188 in data 1° marzo 1971 a nome della ditta Abbott S.p.a., in Aprilia (Latina) (decreto di revoca n. 6555/R).

« Tonico Koenig » flacone g 250 di sciroppo registrata in data 17 ottobre 1951 al n. 5498 a nome della ditta A. Manzoni e C. S.p.a., in Milano e poi ceduta alla ditta Courtois S.r.l. - Laboratori farmaco-biologici, in Torino (decreto di revoca n. 6556/R).

(3172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimento di Roma, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mec confezioni S.n.c., con sede in Cingoli, stabilimento di Pietralunga, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 1° aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samin - Miniera di Gorno (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1979 al 4 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il predetto decreto sostituisce il decreto ministeriale 2 febbraio 1981.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, con sede in Deruta (Perugia) è prolungata al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Ceramiche Deruta, con sede in Deruta (Perugia), è prolungata al 5 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma di Milano, stabilimento di Riva del Garda, è prolungata al 1° giugno 1979 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Biscuits Italia S.p.a. di Mortara (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia, è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox TV di Roma e S.p.a. Autovox di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Fulvia di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1981 al 16 agosto 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma. lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura Flavio Passione, con stabilimenti in Calzate e Vertova (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1980 al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12. agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Hermanas di Bitonto (Bari), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli, è prolungata al 25 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 22 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, con sede in Terni, Villaggio Italia, è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone, è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Stil Nuovo, con sede e stabilimento in Gambara (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 30 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Stil Nuovo, con sede e stabilimento in Gambara (Brescia), è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Stil Nuovo, con sede e stabilimento in Gambara (Brescia), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto Biochimico nazionale di Roma, è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma, è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe De Micheli & C., con sede in Firenze, unità di Firenze, Roma, Genova, Milano e Venezia, è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Gioacchino Grado fu Andrea, con stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 dicembre 1980 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo località Grimana (Rovigo), è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achforma S.n.c. di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3655)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1981

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		89.924.420.386		
Gestione di bilancio	Entrate finali	20.988.608.280.430		— 3.830.037.289.959
	Spese finali	—	24.818.645.570.389	
	Rimborso di prestiti	—	3.010.920.452.290	
	Accensione di prestiti	5.452.533.220.120		
	TOTALE	26.441.141.500.550	27.829.566.022.679	— 1.388.424.522.129
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	173.885.774.894.902	170.119.109.446.894	+ 3.766.665.448.008
	Crediti di tesoreria	53.441.566.252.081	55.833.104.714.101	— 2.391.538.462.020
	TOTALE	227.327.341.146.983	225.952.214.160.995	+ 1.375.126.985.988
	TOTALE COMPLESSIVO	253.858.407.067.919	253.781.780.183.674	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980			76.626.884.245	— 13.297.536.141
	TOTALE A PAREGGIO	253.858.407.067.919	253.858.407.067.919	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1980	Al 31 marzo 19 1	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	89.924.420.386	76.626.884.245	— 13.297.536.141
Crediti di tesoreria	60.415.094.952.134	62.806.633.414.154	+ 2.391.538.462.020
TOTALE	60.505.019.372.520	62.883.260.298.399	+ 2.378.240.925.879
Debiti di tesoreria	166.642.574.599.620	170.409.240.047.628	— 3.766.665.448.008
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 106.137.555.227.100	— 107.525.979.749.229	— 1.388.424.522.129

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31.3.1981: 728.589.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro reggente: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1981

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	17.115.785.035.501*				
TITOLO II - Entrate extra tributarie	3.865.738.164.929*				
ENTRATE CORRENTI . . .	20.9 1.523.200.430*	TITOLO I - Spese correnti . . .	22.569.613.561.862	Risparmio pubblico	— 1.588.090.361.432*
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e *rimborso di crediti*	7.085.080.000*	TITOLO II - Spese in conto capitale	2.249.032.008.527		
ENTRATE FINALI . . .	20.988.608.280.430	**SPESE FINALI** . . .	24.818.645.570.389	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 3.830.037.289.959
		TITOLO III - Rimborso di prestiti	3.010.920.452.290		
ENTRATE FINALI . . .	20.988.608.280.430	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	27.829.566.022.679	Ricorso al mercato.	— 6.840.957.742.249
TITOLO IV - Accensione di prestiti	5.452.533.220.120				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	26.441.141.500.550	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	27.829.566.022.679	Saldo di esecuzione del bilancio	— 1.388.424.522.129

(*) Dati provvisori

(3665)

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data(*) anno precedente
ORO						
I in cassa ... L.			2 423 431 361 071			
II in deposito all'estero ... "			23 984 801 944 692	26 408 233 305 763		
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				9 102 089 580 801		
CASSA ... L.				782 090 271 462		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I risconto di portafoglio:						
- ordinario ... L.		183 115 035 619				
- ammassi ... "		1 520 582 052 729	1 703 697 088 348			
II anticipazioni:						
- in conto corrente ... L.		865 318 072 140				
- a scadenza fissa ... "						
- di cui al D.M. Tesoro 27.9.1974 ... "		83 582 710 000	948 900 782 140			
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.				2 652 597 870 488		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.						
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU ... L.			11 173 615 281 796			
II altre attività:						
- biglietti e divise ... L.		509 032 907				
- corrispondenti in conto corrente ... "		157 730 499 733				
- depositi vincolati ... "		769 195 300 000				
- diverse ... "			927 434 832 640	12 101 050 114 436		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				1 674 440 172 411		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			10 180 963 804 059			
II conti speciali ... "			2 132 288 261 819	12 313 252 065 878		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... L.				20 756 450 174 697		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... L.				122 668 805 533		
TITOLI DI PROPRIETA'						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
- in libera disponibilità ... L.		29 453 997 474 529				
- per investimento delle riserve statutarie ... "		236 885 680 314				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. ... "		623 995 902 651	30 314 879 057 494			
II Titoli di società ed enti:						
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		5 695 819 099				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. ... "		216 622 287 746	222 318 106 845			
III Azioni e partecipazioni:						
- di società ed enti controllati						
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. ... "	36 728 441 657	36 728 441 657				
- di società ed enti collegati						
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. ... "	10 598 577 071	10 598 577 071				
- di altre società ed enti						
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	26 257 354 064					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. ... "	45 573 870 788	71 831 224 852	119 158 243 580	30 656 355 407 919		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500 000 000 000		
IMMOBILI						
I ad uso degli uffici ... L.			28 248 666 713	28 248 666 714		
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. ... "						
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. ... L.				17 900 000 000		
MOBILI E IMPIANTI						
I mobili ... L.			18 336 326 743			
II impianti ... "			42 612 732 346			
III monete e collezioni ... "			307 195 088	61 256 254 177		
PARTITE VARIE						
I biglietti banca in fabbricazione ... L.						
II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
- completati ... L.		15 918 238 858				
- in allestimento ... "		6 167 602 481	22 085 841 339			
III debitori diversi ... L.			164 945 088 680			
IV altre ... "			615 490 522 140	802 521 452 159		
RATEI ... L.				273 255 296 382		
RISCONTI ... L.						
SPESE DELL'ESERCIZIO ... L.				224 751 395 480		
L.				118 477 160 834 300		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
- a garanzia ... L.		3 583 926 178 418				
- altri ... "		134 583 570 371 991	138 167 496 550 409			
II Depositari di titoli e valori						
- interni ... L.						
- esteri ... "		1 058 838 000 717	1 058 838 000 717			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			1 454 188 433 925			
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... "						
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... "			417 000 000 000			
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)						
- interni ... L.						
- esteri ... "		1 744 500 000 000	1 744 500 000 000			
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) ... L.			1 744 500 000 000			
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... "			191 739 934 288	144 778 262 919 339		
TOTALE ... L.				263 255 423 753 639		

(*) T.Q.P. = trattamento quiescenza personale

(3666) (*) T.Q.P. = trattamento quiescenza personale.

31 marzo 1981 *PROVVISORIA*

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data (*) anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			24 511 333 970 000		
VAGLIA CAMBIARI	"			187 874 929 520		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I ordini di trasferimento	L.					
II altri	"		6 030 444 855	6 030 444 855		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			205 848 008 591		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	"			1 000 000 000		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	"			28 254 034 808		
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17.8.1974, n. 386	"			233 051 653 355		
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		37 253 047 665 761			
II a garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	"		475 769 714			
III conti vincolati investimenti all'estero	"		58 208 055 265			
IV società costituende	"		86 106 348 738			
V per debordo del massimale sugli impieghi	"		884 349 721 324			
VI altri	"		20 594 080 417	38 302 781 641 219		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			568 796 610 512		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.			1 563 491 651 307		
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO						
I depositi in valuta estera	L.		2 327 499 556			
II conti dell'estero in lire	"		140 017 525 405	142 345 024 961		
DEBITI IN EÇU (FECoM)	L.			10 776 529 753 212		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
- conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	L.					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.			495 113 028 462		
ACCANTONAMENTI DIVERSI						
I fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)	L.		31 748 876 922 496			
II fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)	"		1 325 092 246 606			
III fondo svalutazione portafoglio	"		234 919 178 078			
IV fondo oscillazione cambi	"		540 000 000 000			
V fondo oscillazione titoli	"		944 867 421 304			
VI fondo copertura perdite eventuali	"		1 501 184 896 478			
VII fondi assicurazione danni	"		278 491 685 925			
VIII fondo ricostruzione immobili	"		12 601 130 142			
IX fondo rinnovamento impianti	"		32 250 000 000			
X fondi imposte	"		310 376 114 505			
XI accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	"		991 670 000 000			
XII fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	"		420 957 416	37 920 750 552 950		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			17 111 263 784		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	L.			31 077 239 016		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	L.			3 448 240 718		
PARTITE VARIE						
I creditori diversi	L.		3 311 103 116			
II altre	"		2 805 939 106 910	2 809 250 210 026		
RATEI	L.			57 156 882 856		
RISCONTI	L.					
CAPITALE SOCIALE	L.			300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	L.			139 930 003 241		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	L.			149 499 597 413		
SALDO PROVVISORIO RENDITE E SPESE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	L.			78 034 875 915		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.			248 151 217 579		
	L.			118 477 160 834 300		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli e altri valori	L.		138 167 496 550 409			
II Titoli e valori presso terzi	"		1 058 838 000 717			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	"		1 454 188 433 925			
IV Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	"					
V Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	"		417 000 000 000			
VI Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	"		1 744 500 000 000			
VII Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)						
- interni	L.					
- esteri	"	1 744 500 000 000	1 744 500 000 000			
VIII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		191 739 934 288	144 778 262 919 339		
TOTALE ...	L.			263 255 423 753 639		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di terapista della riabilitazione presso l'Università degli studi di Napoli.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione delle università ed istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica ortopedica posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, licei scientifici, dagli istituti tecnici e il diploma di abilitazione magistrale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettorale dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3567)

Annullamento dell'avviso di rettifica concernente il concorso a sette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Lecce

E' annullato l'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1981, alla pag. 3732 (numero redazionale 3495). Pertanto, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Lecce, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1981, alla pagina 3305 (numero redazionale 2951), rimane invariato e scade non il sessantesimo, ma il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso stesso nella predetta *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3622)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811630)